

SENTENZA Nr. 61 ANNO 2016

FAU 58/2016

IS. 55/2016

Rep. 662



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

TERZA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIATA

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa M. Letizia Lapo	-Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	Giudice
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella procedura iscritta al N. 55/16 R.G.Pre-Fall. aventi ad oggetto: dichiarazione di fallimento di R.M.P. S.r.l. in liquidazione con sede in Corciano (PG) - Zona Industriale Taverna - p.iva 02171750546

**- OMISSIS -**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come successivamente modificati ed integrati

**Dichiara**

il fallimento di R.M.P. S.r.l. in liquidazione con sede in Corciano (PG) - Zona Industriale Taverna - p.iva 02171750546

**Delega**

alla procedura al Giudice dott.ssa Francesca Altrui

**Nomina**

Curatore l'Avv. Michela Recchi

**Dispone**

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

**Ordina**

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

**Stabilisce**

il giorno 22.2.2017 Ore 10,00 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate con modalità diverse saranno irricevibili e che quelle trasmesse dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

**Dispone**


che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 171 L.F.

Così deciso in Perugia il 20/06/2016

Il Giudice Estensore



Il Presidente



21/06/2016



Al curatore  
All'Archivio Notarile  
Al Consiglio Notarile  
All'Agenzia delle Entrate  
Alla Camera di Commercio di PG  
Alla ditta Zucchetti

**ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE**  
Perugia, 21/06/2016  
Il Cancelliere  
Dott.ssa Sabrina Giommetti

Perugia, li 21.06.2016